

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/232 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2015

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva composti di rame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (¹), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/37/CE della Commissione (²) ha incluso i composti di rame come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (³) a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il notificante, su richiesta del quale i composti di rame sono stati inseriti in tale allegato, fornisca ulteriori informazioni di conferma sul rischio da inalazione e sulla valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e l'acqua.
- (2) Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (⁴).
- (3) Il notificante ha presentato, entro i termini previsti, allo Stato membro relatore, la Francia, informazioni supplementari sotto forma di studi sul rischio da inalazione e sulla valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e l'acqua.
- (4) La Francia ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. L'8 giugno 2012 essa ha presentato la sua valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità».
- (5) La Commissione ha consultato l'Autorità, la quale ha presentato il suo parere sulla valutazione del rischio dei composti di rame il 22 maggio 2013 (⁵).
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sul rapporto di riesame relativo ai composti di rame.
- (7) Alla luce delle informazioni supplementari fornite dal notificante, la Commissione ha ritenuto che le ulteriori informazioni di conferma richieste non fossero state fornite integralmente e che, in particolare, la disposizione specifica della parte A, riga 277, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, riguardante i programmi di monitoraggio della contaminazione da rame, non sia sufficiente per trarre conclusioni sulla valutazione del rischio ambientale.
- (8) Si conferma che la sostanza attiva composti di rame va considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare, è opportuno esigere che il notificante presenti alla Commissione, all'Autorità ed agli Stati membri un programma di monitoraggio per le zone in cui la contaminazione da rame del suolo e dell'acqua (compresi i sedimenti) costituisce o può diventare un problema, al fine di verificare se sono necessarie ulteriori limitazioni dell'impiego per impedire qualsiasi effetto ambientale inaccettabile. Dovrebbero essere presentati anche i risultati di tale programma di monitoraggio.

(¹) GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(²) Direttiva 2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive cloromequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron e zeta-cipermetrina (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 23).

(³) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(⁴) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(⁵) *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance Copper (I), copper (II) variants namely copper hydroxide, copper oxychloride, tribasic copper sulfate, copper (I) oxide, Bordeaux mixture* (Conclusioni sull'esame inter pares della valutazione del rischio, come antiparassitario, dei dati di conferma forniti per la sostanza attiva varianti di rame (I e II), cioè idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame tribasico, ossido di rame (I), poltiglia bordolese). EFSA Journal 2013;11(6):3235, 40 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3235. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

